REGOLAMENTO (CEE) N. 4054/86 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia [1] e stato concluso il 24 gennaio 1983;

considerando che l'articolo 1 del protocollo n. 1 allegato a questo accordo prevede per i prodotti elencati che le importazioni siano sottoposte a dei massimali annuali oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati; che un protocollo addizionale per modificare detto protocollo n. 1 a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità è stato firmato il 1° aprile 1982; che, in attesa dell'entrata in vigore del protocollo addizionale, la Comunità ha messo in vigore le modifiche del regime commerciale in esso previste mediante il regolamento (CEE) n. 287/82 [2]; che è stato inoltre siglato un nuovo protocollo complementare all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia relativo al commercio di prodotti tessili [3], in seguito denominato «protocollo complementare»; che, in attesa dell'entrata in vigore di questo ultimo protocollo, conviene applicare dal 1° gennaio 1987 il regime stabilito nella decisione del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione, a titolo provvisorio dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia sul commercio dei tessili; che di conseguenza è necessario stabilire i massimali che si debbono applicare per il 1987; che in questa situazione è necessario che le Commissione sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione; che pertanto è opportuno sottoporre l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza;

considerando che, in mancanza di un protocollo previsto dagli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la Comunità deve prendere le misure di cui agli articoli 180 e 367 di detto atto; che la misura tariffaria in questione si applicherà quindi alla Comunità a Dieci;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basata sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi delle tariffe doganali non appena detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto piu stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le opportune missure per ripristinare i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto;

considerando che per alcuni prodotti bisogna seguire l'evoluzione delle importazioni; che è quindi opportuno sottoporre le importazioni di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, le importazioni nella Comunità a Dieci di alcuni prodotti originari della Iugoslavia, elencati negli allegati I, II, III, e IV, sono sottoposte a massimali ed a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali o sottomassimali sono riportati negli allegati sopraccitati. Nell'allegato II questi massimali sono indicati nella colonna 5, lettera b).

2. I massimali stabiliti per taluni prodotti dell'allegato II, che sono stati assoggettati ad un'operazione di perfezionamento passivo secondo la normativa comunitaria relativa al perfezionamento passivo economico, sono indicati nella colonna 5, lettera a).

[1] GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.
[2] GU n. L 30 del 6. 2. 1982, pag. 1.
[3] GU n. L 245 del 29. 8. 1986, pag. 339.

3. Le imputazioni sui massimali o sottomassimali vengono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

Per quanto riguarda i massimali stabiliti per le categorie 5, 6, 7, 8, 15 e 16 della colonna 5, lettera a) dell'allegato II, le reimportazioni dei prodotti che sono stati assoggettati ad un'operazione di perfezionamento passivo secondo la normativa comunitaria relativa al perfezionamento passivo economico possono essere imputati sui rispettivi massimali solo a condizione che nel certificato di circolazione delle merci rilasciato dalle autorità competenti iugoslave si faccia riferimento all'autorizzazione preventiva prevista dalla normativa comunitaria relativa al perfezionamento economico.

Una merce può essere imputata sul massimale o sottomassimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ripristinata la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali o sottomassimali è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni stabilite nel primo, secondo e terzo comma.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite; dette informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 5.

4. Non appena i massimali o sottomassimali sono raggiunti, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e sino alle fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicabili ai paesi terzi.

Tuttavia, nel caso del ripristino dei dazi doganali, le importazioni dei prodotti riportati nell'allegato V aventi acquisito l'origine della zona franca istituita dagli accordi firmati ad Osimo, a norma del protocollo n. 2 allegato all'accordo, continuano a beneficiare dell'esenzione dei dazi doganali, sempreché questa origine sia attestata dal certificato di circolazione delle merci da parte delle autorità competenti iugoslave.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il giorno 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, le importazioni di prodotti di cui all'allegato I, originari della Iugoslavia, per i quali l'importo del massimale non è specificato, sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle importazioni di detti prodotti effettuate nel mese precedente; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

A richiesta della Commissione, essi comunicano gli estratti delle importazioni ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW

ALLEGATO I

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale (tonnellate)
1	2	3	4	5
	31.02	Concimi minerali o chimici azotati:		
01.0010		B. Urea con tenore di azoto superiore al 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco	31.02-15	2 806
01.0020		C. altri	31.02-20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90	24 630
01.0030	31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg	31.05-tutti i numeri	40 840
	39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata:		
		B. altri:		
01.0040		I. Cellulosa rigenerata	39.03-07, 08, 12, 14, 15, 17	1 382
01.0050		II. Nitrati di cellulosa	39.03-21, 23, 25, 27, 29	750
	40.11	Gomme piene o semipiene, copertute, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie:		
		B. altri:		
		II. non nominati:		
01.0060		— dei tipi utilizzati per velocipedi con o senza motore ausiliario, per motocicli e moto «scooters», protettori (flaps) (presentati isolatamente): tubolari	40.11-21, 23, 40, 45, 52, 53	2 681
01.0070		— altri	40.11-25, 27, 29, 55, 57, 62, 63, 80	3 765
01.0080	ex 42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, artificiali o ricostituiti, esclusi i guanti di protezione per qualunque mestiere	42.03-10, 25, 27, 28, 51, 59	334
01.0090	44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie, legno intarsiato o incrostato	44.15-tutti i numeri	120 607 m³
01.0100	44.18	Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	44.18-tutti i numeri	29 512
01.0110	64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	64.01-tutti i numeri	454
	64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito: calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale:		

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale (tonnellate)
1	2	3	4	5
01.0120	64.02 *(segue)*	A. Calzature con tomaia di cuoio naturale	64.02-21, 29, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 59	537
01.0130		B. altre	64.02-60, 61, 69, 99	181
01.0140	70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare	70.05-tutti i numeri	5 364
	70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:		
		A. Oggetti per completare gli apparecchi di illuminazione elettrica:		
01.0150		II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	70.14-19	2 021
	73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19:		
01.0160		B. altri	73.18-tutti i numeri, escluso il 73.18-02	10 722
01.0170	74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	74.04-tutti numeri	807
01.0180	74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame	74.07-tutti i numeri	2 239
01.0190	76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio	76.02-tutti i numeri	1 345
01.0200	76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio; di spessore superiore a 0,20 mm	76.03-tutti i numeri	2 948
01.0210	79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polvere e pagliette di zinco	79.03-tutti i numeri	2 551
	85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:		
		B. altre macchine ed apparecchi:		
01.0220		I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti	85.01-08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58	4 065
01.0230		C. Parti e pezzi staccati	85.01-89, 90, 93, 95	1 620

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale (tonnellate)
1	2	3	4	5
	85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:		
01.0240		B. altri	85.23-tutti i numeri, escluso 85.23-01	2 173
01.0250	85.25	Isolatori di qualsiasi materia	85.25-tutti i numeri	363
01.0260	87.10	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili) senza motore	87.10-tutti i numeri	massimale sospeso
	87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati:		
		B. Rimorchi e semirimorchi:		
01.0270		II. altri	87.14-33, 37, 39, 43, 49	2 058
	94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:		
		B. altri:		
01.0280		ex II. non nominati, esclusi i mobili per sedersi appositamente costruiti per autoveicoli	94.01-25, 31, 39, 41, 45, 49, 60, 70, 91, 93, 99	6 703
	94.03	Altri mobili e loro parti:		
01.0290		B. altri	94.03-tutti i numeri, esclusi 94.03-11, 15, 19	5 897
01.0450	28.20	Ossido e idrossido di alluminio (allumina); i corindoni artificiali:		
		B. Corindoni artificiali	28.20-30	—
01.0530	39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):		
		C. altri:		
		I. Polietilene	39.02-03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13	—
01.0550		VII. Cloruro di polivinile	39.02-41, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 61, 66	—

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale (tonnellate)
1	2	3	4	5
01.0590	44.11	Pannelli di fibre di legno o di altre materie vegetali, anche agglomerate con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici	44.11-tutti i numeri	—
01.0645	69.02	Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi simili di costruzione, refrattari	69.02-tutti i numeri	—
01.0690	73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro-acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	73.20-tutti i numeri	—
01.0740	76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio:		
		B. altri	76.06-tutti i numeri escluso 76.06-01	—
01.0770	79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco	79.02-tutti i numeri	

ALLEGATO II

Numero d'ordine (categoria)	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Volume del massimale a) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 b) di cui per prodotti non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1
1	2	3	4	5
02.0010 (1)	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	55.05-tutti i numeri	b) 4 950 t
02.0020 (2)	55.09	Altri tessuti di cotone:	55.09-tutti i numeri	b) 6 090 t
02.0025 (2 A)		di cui non greggi né imbianchiti, al massimo	55.09-06, 07, 08, 09, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	b) 1 364 t
02.0030 (3)	56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco:		
		A. di fibre tessili sintetiche	56.07-01, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49	massimale sospeso
a) 02.0050 b) 02.0055 (5)	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: I. Maglioni e pullovers, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più; indumenti da «cowboy» ed altri simili indumenti per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158: a) Maglioni e pullovers, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più II. altri: b) altri: 4. altri indumenti esterni: bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche [escluse quelle della sottovoce 60.05 A ii b) 4 hh)]	60.05-01	

Numero d'ordine (categoria)	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Volume del massimale a) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 b) di cui per prodotti non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1
1	2	3	4	5
a) 02.0050 b) 02.0055 (5) *(segue)*	60.05 *(segue)*	A. II. b) 4. bb) 11. per uomo e per ragazzo:		
		aaa) di lana	60.05-29	
		bbb) di peli fini	60.05-30	
		ccc) di fibre tessili sintetiche	50.05-32	
		ddd) di fibre tessili artificiali	60.05-33	
		eee) di cotone	60.05-34	a) 3 148 000 pezzi
		22. per donna, per ragazza e per bambini:		b) 1 155 000 pezzi
		bbb) di lana	60.05-39	
		ccc) di peli fini	60.05-40	
		ddd) di fibre tessili sintetiche	60.05-41	
		eee) di fibre tessili artificiali	60.05-42	
		fff) di cotone	60.05-43	
		ijij) Giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili:	60.05-80	
		11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali		
a) 02.0060 b) 02.0065 (6)	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:		
		B. altri:		
		V. altri:		
		d) Calzonicini e «shorts»		
		1. di lana o di peli fini	61.01-62	
		2. di fibre tessili sintetiche o artificiali	61.01-64	
		3. di cotone	61.01-66	
		e) Pantaloni:		
		1. di lana o di peli fini	61.01-72	
		2. di fibre tessili sintetiche o artificiali	61.01-74	a) 9 918 000 pezzi
		3. di cotone	61.01-76	b) 540 000 pezzi
	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:		
		B. altri:		
		II. altri:		
		e) altri:		
		6. Pantaloni:		
		aa) di lana o di peli fini	61.02-66	
		bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali	61.02-68	
		cc) di cotone	61.02-72	

Numero d'ordine (categoria)	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Volume del massimale a) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 b) di cui per prodotti non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1
1	2	3	4	5
a) 02.0070 b) 02.0075 (7)	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbligliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:		
		A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:		
		II. altri:		
		b) altri:		
		4. altri indumenti esterni:		
		aa) Camicette, camicette-bluse e bluse, per donna, per ragazza e per bambini:		
		22. di lana o di peli fini	60.05-22	
		33. di fibre tessili sintetiche	60.05-23	a) 5 471 000 pezzi
		44. di fibre tessili artificiali	60.05-24	
		55. di cotone	60.05-25	b) 300 000 pezzi
	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:		
		B. altri:		
		II. altri:		
		e) altri:		
		7. Camicette, camicette-bluse e bluse:	61.02-78	
		bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali		
		cc) di cotone	61.02-82	
		ee) di altre materie tessili	61.02-84	
a) 02.0080 b) 02.0085 (8)	61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:		a) 14 410 000 pezzi
		A. Camicie e camicette	61.03-11, 15, 18	b) 1 680 000 pezzi
02.0090 (9)	55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna	55.08-tutti i numeri	
	62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:		492 t
		B. altri:		
		III. Biancheria da toletta, da servizio e da cucina:		
		a) di cotone:		
		1. riccio di tipo spugna	62.02-71	
a) 02.0150 b) 02.0155 (15)	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:		
		B. altri:		
		I. Indumenti di tessuti delle voci nn. 59.08, 59.11 e 59.12		
		a) Soprabiti	61.02-05	

Numero d'ordine (categoria)	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Volume del massimale a) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 b) di cui per prodotti non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1
1	2	3	4	5
a) 02.0150 b) 02.0155 (15) *(segue)*	61.02 *(segue)*	B. II. altri: e) altri: 1. Giacche: aa) di lana o di peli fini bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali cc) di cotone 2. Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: aa) di lana o di peli fini bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali cc) di cotone	 61.02-31 61.02-32 61.02-33 61.02-35 61.02-36, 37 61.02-39, 40	a) 5 140 000 pezzi b) 390 000 pezzi
a) 02.0160 b) 02.0165 (16)	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: B. altri: V. altri: c) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci: 1. di lana o di peli fini 2. di fibre tessili sintetiche o artificiali 3. di cotone	 61.01-51 61.01-54 61.01-57	a) 2 990 000 pezzi b) 324 000 pezzi
02.0670 (67)	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: b) altri: 5. Accessori di abbigliamento: bb) altri: 11. di lana o di peli fini 22. di fibre tessili sintetiche 33. di altre materie tessili	 60.05-92 60.05-93 60.05-94	420 t
		B. altri	60.05-95, 96, 97, 98, 99	
	60.06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici), a maglia elastica o a maglia gommata: B. altri: II. Calze per varici III. altri	 60.06-92 60.06-96, 98	

ALLEGATO III

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale (tonnellate)
1	2	3	4	5
	27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di oli di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono la componente base:		
		A. Oli leggeri:		
		III. destinati ad altri	27.10-15, 17, 21, 25, 29	
		B. Oli medi:		
		III. destinati ad altri usi	27.10-34, 38, 39	
		C. Oli pesanti:		
		I. Oli da gas:		
		c) destinati ad altri usi	27.10-59	
		II. Oli combustibili:		
		c) destinati ad altri usi	27.10-69	
		III. Oli lubrificanti ed altri		
		c) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo capitolo (a)	27.10-75	
		d) destinati ad altri usi	27.10-79	
	27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:		
		A. Propano di purezza uguale o superiore a 99 %		
30.0010		I. destinato ad esser utilizzato come carburante o come combustibile	27.11-03	547 645
		B. altri:		
		I. Propani e butani commerciali:		
		c) destinati ad altri usi	27.11-19	
	27.12	Vaselina:		
		A. greggia:		
		III. destinata ad altri usi	27.12-19	
		B. altra	27.12-90	
	27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati:		
		B. altri:		
		I. greggi:		
		c) destinati ad altri usi	27.13-89	
		II. non nominati	27.13-90	
	27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
		C. altri:		
		II. non nominati	27.14-99	

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

ALLEGATO IV

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale (tonnellate)
1	2	3	4	5
	28.05	Metalli alcalini e alcalino-terrosi, metalli delle terre rare, ittrio e scandio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio:		
		D. Mercurio:		
04.0010		I. presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non ecceda 224 ECU	28.05-71	massimale sospeso
	73.02	Ferro-leghe:		
		A. Ferro-manganese:		
04.0020		II. altro	73.02-19	massimale sospeso
04.0030		C. Ferro-silicio	73.02-30	5 792
04.0040		D. Ferro-silico-manganese	73.02-40	891
		E. Ferro-cromo e ferro-silico-cromo:		
04.0050		I. Ferro-cromo:	73.02-52, 53, 54	1 369
04.0055		— di cui ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato) al massimo	ex 73.02-52	683
	76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:		
04.0070		A. Alluminio greggio	76.01-11, 21, 29	2 381
	78.01	Piombo greggio (anche argentifero), cascami e rottami di piombo:		
		A. Piombo greggio:		
04.0080		II. altro	78.01-12, 13, 15, 19	1 418
	79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:		
04.0090		A. Zinco greggio	79.01-11, 15	1 806

ALLEGATO V

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato
44.18	Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con truciolo, segature, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili
85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.), trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione; B. altre macchine ed apparecchi: I. Macchine generatrici motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti C. Parti e pezzi staccati
85.25	Isolatori di qualsiasi materia